

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.I. 3 ottobre 2014)

DETERMINAZIONE n. 2 del 24 OTT. 2014

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 24 OTT. 2014

Oggetto: Convenzione tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Federazione Italiana Tabaccai (FIT) per l'affidamento e l'erogazione del servizio di distribuzione e gestione dei buoni per lavoro accessorio.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visti l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed i successivi decreti interministeriali di attuazione del 28 marzo 2013, del 5 luglio 2013 e del 2 ottobre 2013;

Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;

Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 3 ottobre 2014, con il quale il Prof. Tiziano Treu è stato nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente e, comunque, fino al 30 giugno 2015;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come da ultimo modificato dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012 (Riforma del mercato del lavoro) che disciplina le prestazioni di tipo accessorio;

Visto, in particolare, l'art. 72 del predetto decreto legislativo nel quale viene stabilito che per ricorrere a prestazioni di lavoro di tipo accessorio, i beneficiari acquistino presso le rivendite autorizzate i buoni per prestazioni di lavoro accessorio (voucher). Successivamente, il prestatore di lavoro percepisce il proprio compenso presso il concessionario a seguito della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il concessionario, registrati i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, effettua per suo conto il versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL;

Visto il D.M. del 12 marzo 2008 con il quale il Ministro del Lavoro ha individuato nell'INPS l'ente concessionario del servizio in considerazione delle specifiche competenze istituzionali svolte;

Visto che in data 26 marzo 2010 è stata sottoscritta la Convenzione tra l'Istituto e la FIT (Federazione italiana tabaccai) per affidare ai rivenditori di generi di monopolio i servizi inerenti la gestione dei voucher, in considerazione dell'affidabilità della rete dei rivenditori di generi di monopolio e dell'esperienza relativa alla riscossione dei contributi previdenziali;

Visto che con determinazione commissariale n. 97 del 7 maggio 2010 è stata ratificata la convenzione tra FIT ed INPS di cui sopra;

Visto che in data 7 maggio 2010 è stato stipulato, con validità triennale, il contratto "portante mandato di incasso e pagamento" tra INPS e Banca ITB S.p.A., quest'ultima indicata da FIT come intermediario e operatore finanziario cui affidare la gestione delle operazioni finanziarie inerenti alle attività previste;

Visto che con la determinazione n. 3 del 15 gennaio 2013 è stato approvato l'atto integrativo della Convenzione tra INPS e F.I.T., sottoscritto in data 1° marzo 2013, che prevede l'estensione del servizio, consentendo l'emissione dei voucher anche tramite la rete on line del Gruppo Intesa San Paolo mentre il pagamento dei buoni lavoro ai prestatori, e l'eventuale rimborso ai committenti dei voucher non utilizzati, continuerà ad essere effettuato dalla rete delle tabaccherie convenzionate;

Considerato che, in data 15 gennaio 2013, FIT ha comunicato la volontà di proseguire il rapporto convenzionale e che le parti, ritenendo opportuno procedere ad approfondimenti tecnico-operativi per un miglioramento del servizio all'utenza, nelle more del perfezionamento del nuovo accordo, hanno continuato il rapporto;

Considerato che è interesse di INPS, nel quadro dei risultati di gestione ottenuti, continuare ad avvalersi, in via non esclusiva, del servizio reso dai rivenditori abilitati appartenenti alla Federazione Italiana Tabaccai, per la distribuzione, il pagamento ed il rimborso dei voucher ed ampliare i servizi di pagamento per l'acquisto dei voucher con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate;

Considerato che FIT, in considerazione dell'agevolazione, rapidità e sicurezza dell'impiego di servizi di pagamento con strumenti diversi dal denaro contante, ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate, ha rappresentato la possibilità di introdurre modalità di pagamento cashless, tramite il supporto informatico di Banca ITB;

Considerato che le modalità di pagamento cashless, comportano un adeguamento della commissione corrisposta dai datori di lavoro al momento dell'acquisto, per la copertura dei costi di gestione dei vari circuiti;

Vista la Direttiva 2007/64/CE, recepita con D.lgs. n. 11 del 27 gennaio 2010, la quale prevede il divieto di applicare un sovrapprezzo per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento (c.d. surcharge) e quindi la necessità di prevedere un'identica commissione per tutte le tipologie di acquisto del voucher;

Preso atto che le commissioni da applicare per singola operazione di emissione e vendita sono pari a euro 1,70 (uno/settanta) a totale carico dell'utente per i primi euro 10,00 (dieci/zerozero) e a euro 0,20 (zero/venti) a totale carico di INPS per ogni ulteriore euro 10,00 (dieci/zerozero) di valore residuo complessivo dell'operazione;

Preso atto che la commissione applicata per l'operazione di pagamento o di rimborso di ciascun Voucher semplice o multiplo è pari a euro 0,30 (zero/trenta) a totale carico di INPS per ogni euro 10,00 (dieci/zerozero) di valore del singolo voucher pagato;

Considerato che tali oneri sono gli unici sostenuti dall'Istituto per il servizio di vendita e riscossione dei buoni lavoro gestito da FIT e sono pari al rimborso spese di gestione che la norma (art. 2 D.M. 12 marzo 2008) riconosce all'INPS in quanto concessionario del servizio, corrispondenti a euro 0,50 (zero/cinquanta) per ogni voucher del valore lordo di euro 10 (dieci/zerozero);

Considerato che l'operatore 'trattiene' tale importo di euro 0,50 (zero/cinquanta) per ogni voucher euro da 10 (dieci/zerozero) riscosso direttamente dalle somme versate dai committenti all'atto dell'acquisto dei voucher, e riversa all'Istituto le sole quote previdenziali e assistenziali relative ai voucher riscossi;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dal Direttore Generale;

Su proposta del Direttore Generale

DETERMINA

di approvare la convenzione fra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Federazione Italiana Tabaccai per l'affidamento e l'erogazione del servizio di distribuzione e gestione dei buoni per lavoro accessorio, secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Prof. Tiziano Treu



CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E LA FEDERAZIONE ITALIANA TABACCAI (FIT) PER L'AFFIDAMENTO E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E GESTIONE DEI BUONI PER LAVORO ACCESSORIO

L'anno il giorno del mese di in Roma, via Ciro il Grande 21

TRA

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), con sede legale in Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma, codice fiscale 80078750587, in persona del suo Commissario Straordinario e legale rappresentante

Federazione Italiana Tabaccai (FIT), con sede in Via Leopoldo Serra, 32 - 00153 ROMA, C.F. 01402630584, in persona del legale rappresentante

D'ora innanzi, per brevità, definite, rispettivamente, "INPS" e "FIT", o singolarmente "Parte", o nell'insieme "Parti"

PREMESSO CHE

- a) Gli articoli da 70 a 73 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, disciplinano, sotto il profilo lavoristico e previdenziale, la fattispecie concernente le prestazioni occasionali di tipo accessorio;
- b) L'articolo 72 del predetto decreto legislativo n. 276, prevede che, per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i beneficiari acquistino presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni per prestazioni di lavoro accessorio (di seguito per brevità "Voucher") e che il prestatore di lavoro accessorio percepisca il proprio compenso presso il concessionario all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, registrandone i dati anagrafici e il codice fiscale, effettua il versamento per suo conto dei contributi per fini previdenziali all'INPS e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL;

- c) Il Ministro del lavoro ha individuato, con D.M. del 12 marzo 2008, l'ente concessionario del servizio nell'INPS, anche in considerazione delle competenze istituzionali allo stesso attribuite;
- d) per effetto delle modifiche e integrazioni al citato dettato normativo, l'ambito di applicazione del sistema di regolazione dei Voucher per il lavoro accessorio è stato notevolmente ampliato, consentendone l'utilizzo in ogni settore di attività da parte di ogni categoria di prestatori;
- e) è dunque interesse di INPS provvedere in modo più efficace ed efficiente all'aumento della domanda di Voucher, potenziando il servizio di distribuzione e gestione dei predetti;
- f) INPS, come concessionario del servizio, si è posto l'obiettivo di ampliare la rete dei punti di distribuzione ricorrendo alla collaborazione di FIT, organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli interessi giuridici, morali ed economici dei rivenditori di generi di monopolio, anche nei rapporti con pubbliche amministrazioni, enti o società;
- g) le Parti, su richiesta di INPS, hanno avviato e concluso una serie di approfondimenti di ordine normativo, economico e tecnico in ordine all'implementazione presso la rete dei rivenditori di generi di monopolio del servizio di vendita, incasso, pagamento e rimborso dei Voucher a seguito delle quali sono state concordate le modalità procedurali e operative per l'affidamento e l'erogazione del servizio di distribuzione e gestione dei buoni per lavoro accessorio secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato di cui al successivo articolo 1;
- h) FIT ha proposto di avvalersi, quale operatore finanziario, di Banca ITB S.p.A., iscritta nell'Albo delle Banche al n. 5692, banca "on line" integrata con le attività del tabaccaio, che opera per il tramite di apposito terminale collegato in rete, attraverso cui le rivendite possono effettuare operazioni finanziarie, e che rappresenta il gestore informatico-finanziario a cui aderiscono i rivenditori che possono gestire il servizio di distribuzione e di riscossione dei Voucher;
- i) INPS e FIT hanno sottoscritto in data 26 marzo 2010 una convenzione triennale per disciplinare l'affidamento ai rivenditori di generi di monopolio del servizio di erogazione, distribuzione e gestione del buono per lavoro accessorio;
- j) INPS ha subordinato l'accoglimento della proposta di FIT alla condizione che Banca ITB S.p.A., accettasse le medesime condizioni che INPS aveva determinato di applicare a tutti gli operatori bancari interessati all'erogazione del medesimo servizio in analoghe modalità;

- k) in data 7 maggio 2010, con sottoscrizione di specifico accordo, INPS ha conferito a Banca ITB mandato di incasso non oneroso affinché nell'interesse esclusivo dell'Istituto venissero regolamentate le attività di pagamento ed incasso relative al Servizio Voucher offerto presso le rivendite di generi di monopolio;
- l) le Parti hanno proceduto in data 1° marzo 2013 alla sottoscrizione di un atto integrativo per procedere all'affidamento ai medesimi rivenditori, di cui al punto precedente, anche delle attività di pagamento e rimborso dei buoni di lavoro accessorio emessi dal Gruppo Intesa San Paolo attraverso il canale home banking;
- m) la Convenzione è scaduta in data 26 marzo 2013 e FIT ha avanzato, nei termini previsti, richiesta di rinnovo;
- n) all'esito di una serie di incontri e valutazioni congiunte tra le Parti, si è quindi addivenuti alla conclusione di stipulare una nuova convenzione, ampliando i servizi di pagamento per l'acquisto dei voucher con strumenti diversi dal denaro contante ovvero mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici bancari o postali, ivi comprese le carte di pagamento prepagate;
- o) con determinazione commissariale n. del..... è stato approvato il testo della convenzione in argomento.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, stabiliscono quanto segue.

Articolo 1

(Valore delle premesse e dell'allegato)

Le premesse e l'allegato sono parte integrante e sostanziale della presente scrittura (di seguito anche "Convenzione").

Le Parti si impegnano, con la sottoscrizione della presente Convenzione, ad operare sulla base dell'allegato tecnico-operativo (di seguito denominato ALLEGATO) nei quali, in conformità a quanto stabilito nella presente convenzione, sono dettagliatamente riportate le specifiche tecniche del servizio affidato, le relative attività connesse e complementari, le modalità di gestione contabile relative alle somme incassate ed ogni altra caratteristica tecnico-operativa necessaria per il corretto e regolare svolgimento delle attività affidate.

Articolo 2

(Oggetto del servizio di distribuzione e di gestione dei Voucher)

1. INPS, come concessionario del servizio di gestione dei Voucher, si pone l'obiettivo di potenziare la rete dei punti di distribuzione ricorrendo alla collaborazione di altri soggetti, dotati di una rete di vendita diffusa sul territorio nazionale, tramite l'istituzione di ulteriori Punti di Emissione Autorizzata (PEA);

2. INPS, valutata l'affidabilità della rete dei rivenditori di generi di monopolio e l'esperienza relativa alla riscossione dei contributi previdenziali, affida ai rivenditori di generi di monopolio i servizi inerenti il ruolo di PEA;

3. Le Parti stabiliscono che i servizi di cui alla presente convenzione si riferiscono a *“attività di vendita, incasso, pagamento e rimborso dei buoni lavoro previsti per la regolamentazione delle prestazioni lavorative di tipo accessorio (di seguito nel complesso per brevità ‘Servizio Voucher’)”*.

Sono altresì comprese nel Servizio Voucher anche tutte quelle attività connesse e complementari al citato servizio, così come descritte nell'allegato.

Articolo 3

(Rapporti tra le Parti e scelta dell'operatore finanziario)

1. L'esecuzione del Servizio Voucher da parte dei rivenditori di generi di monopolio presuppone la necessità di avvalersi di un operatore finanziario, specificamente organizzato, cui affidare la gestione delle operazioni finanziarie inerenti all'attività di cui al presente articolo.

L'operatore finanziario è stato individuato nella Banca ITB S.p.A. che ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni di legge per lo svolgimento del servizio affidato.

2. Il citato Servizio Voucher, consistente nell'emissione dei Voucher in tabaccheria, con modalità telematica, nella successiva vendita ed eventuale rimborso al committente e nel pagamento degli stessi al prestatore di lavoro, è effettuato secondo la procedura – descritta nell'allegato – che segue il flusso operativo attualmente in uso per la gestione dei Voucher, tramite un processo gestito da un archivio centrale INPS.

Gli aspetti contabili e operativi relativi alle attività poste in essere da Banca ITB S.p.A., quale operatore finanziario idoneo allo svolgimento delle operazioni connesse al servizio affidato alla rete dei rivenditori di generi di monopolio, sono definiti nel citato allegato.

Articolo 4

(Commissione per il Servizio Voucher)

Considerato che la norma attribuisce ad INPS, in quanto concessionario del servizio, un compenso per spese di gestione pari a 0,50 € (zero/cinquanta) per ogni voucher del valore lordo 10 € (dieci/zerozero), e che tale importo rappresenta il limite massimo che è possibile riconoscere quale commissione, a carico dell'Istituto, per il servizio voucher, le Parti prendono atto che, per il servizio offerto dalla rete di rivenditori di generi di monopolio per la vendita, rimborso e pagamento dei Voucher è riconosciuto agli stessi:

a) per la singola operazione di emissione e vendita di uno o più Voucher, siano essi del valore nominale di euro 10,00 (dieci/zerozero), di seguito per brevità Voucher Semplice, che del valore nominale pari a multipli di euro 10,00 (dieci/zerozero), di seguito per brevità Voucher Multiplo, una commissione di euro 1,70 (uno/settanta), a totale carico dell'utente, per i primi euro 10,00 (dieci/zerozero) di valore complessivo della singola operazione e di euro 0,20 (zero/venti), a totale carico di INPS, per ogni ulteriori euro 10,00 (dieci/zerozero) di valore residuo complessivo della medesima singola operazione.

Ai fini di cui alla presente lettera a), è da intendersi singola operazione quella effettuata dal rivenditore in un unico contesto temporale, a favore del medesimo committente e mediante utilizzo di un'unica distinta;

b) per l'operazione di pagamento di ciascun Voucher Semplice ovvero Voucher Multiplo, una commissione di 0,30 (zero/trenta) euro, a totale carico di INPS, calcolata ed imputata per ogni 10,00 (dieci/zerozero) euro di valore del singolo Voucher pagato. La stessa commissione di 0,30 (zero/trenta), calcolata per ogni 10,00 (dieci/zerozero) euro di valore di ogni Voucher a carico di INPS è prevista ed applicata in caso di richiesta di rimborso di Voucher non utilizzati da parte dei committenti.

Resta inteso che ogni operazione inerente al Servizio Voucher, oltre a quanto prescritto nel presente articolo, non prevede alcun costo o spesa ulteriore per INPS.

2. Gli importi delle commissioni di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente articolo sono stati quantificati in ragione del valore nominale di ogni singolo Voucher emettibile presso le rivendite di generi di monopolio che, alla data di sottoscrizione della presente scrittura, è disponibile in tagli da 10 (dieci) euro o multipli di 10 (dieci) euro.

Le Parti si riservano di valutare di comune accordo l'applicazione di commissioni a carico dell'utente diversamente quantificate e che, comunque, dovranno essere formalmente condivise e ratificate.

I rivenditori di generi di monopolio delegano la Banca ITB S.p.A. all'incasso delle commissioni riconosciute da INPS ai sensi del presente articolo, esonerando e manlevando l'Istituto da ogni responsabilità in merito al successivo riaccredito di tali somme.

Articolo 5

(Utilizzazione dei loghi e campagne divulgative del Servizio voucher)

Le Parti si danno reciprocamente atto circa la possibilità di abbinamento delle proprie denominazioni e del proprio logo anche in previsione di campagne divulgative del servizio senza che ciò determini l'acquisizione di alcun diritto sul logo dell'altra parte.

A tal riguardo, ciascuna Parte potrà consentire all'altra di abbinare la propria denominazione al logo dell'altra previa autorizzazione scritta. Qualora una Parte autorizzi espressamente l'altra al predetto utilizzo, quest'ultima si impegna sin da ora, alla cessazione del presente contratto, per qualsiasi causa intervenuta, a non utilizzare il logo e/o altri segni distintivi dell'altra Parte.

Articolo 6

(Decorrenza, durata, disdetta e recesso)

1. La presente Convenzione entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione. La Convenzione avrà durata triennale ed è rinnovabile solo a seguito di richiesta scritta di una delle Parti con preavviso di 60 giorni.

2. Durante la vigenza della Convenzione, FIT e INPS si riservano la facoltà di recedere dalla stessa, senza obbligo di motivazione, mediante comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., con preavviso di 180 giorni, senza che a fronte di detto recesso possa essere preteso dalle Parti alcun rimborso, risarcimento o indennizzo, salvo il compenso previsto dall'articolo 4.

Articolo 7

(Privacy e disposizioni finali)

1. Il trattamento dei dati personali oggetto della presente convenzione è effettuato dalle Parti nel rispetto della vigente normativa, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito denominato "Codice".
2. Le Parti utilizzeranno i dati oggetto della presente convenzione esclusivamente in conformità agli scopi nella stessa stabiliti.
3. Le parti si impegnano a rispettare i canoni della pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall'art. 11 del Codice.
4. In conformità a quanto sopra, ciascuna delle Parti provvederà ad impartire precise istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi (art. 30 del Codice).
5. INPS e FIT assicurano forme di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla presente convenzione anche in relazione alla qualità del servizio erogato.
6. INPS e FIT si riservano di concordare ulteriori specifiche forme di collaborazione volte alla ottimizzazione dei reciproci adempimenti.
7. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alla normativa vigente.

Articolo 8

(Trattative)

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stato oggetto di trattative, interamente ed in ogni singola sua parte. Non trovano, quindi, applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, li

Il Rappresentante legale
INPS

Il Rappresentante legale
FIT

Progetto PEA
Web Service WSPEA

Allegato tecnico


Versione 3.2


SOMMARIO


| | |
|---|---------------------------------------|
| Flusso Procedura PEA | 3 |
| Premessa | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Metodologia di richiamo dei Web Method | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Acquisto | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Pagamento | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Attivazione | Errore. Il segnalibro non è definito. |
| Flusso di lavoro | 8 |
| Acquisto | 8 |
| Pagamento | 9 |
| Flussi contabili | 10 |
| Modalità d'incasso dei contributi Inps e premi Inail | 10 |
| RISERVATEZZA | 11 |
| TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | 11 |
| FACSIMILE | 12 |
| PAGAMENTO VOUCHER: BUONO LAVORO-BUONO LAVORO MULTIPLO | 12 |
| PAGAMENTO VOUCHER: BUONO LAVORO DUPLICATO-BUONO LAVORO MULTIPLO DUPLICATO | 13 |
| PAGAMENTO VOUCHER: BUONO LAVORO NON PAGABILE – CONDIZIONE 1 E 2 | 14 |
| PAGAMENTO VOUCHER:BOZZE COPERTINA-RICEVUTA | 15 |
| Creazione/emissione Voucher - Versione Bilingue | 16 |
| Volantino | 18 |
| Avvertenze | 19 |

FLUSSO PROCEDURA PEA

PEA - Acquisto voucher da parte dei committenti







PREMESSA

I centri PEA (Punti Emissione Autorizzata) potranno fruire dei servizi messi a disposizione dal Web Service collegandosi all'indirizzo https://portalws.inps.it/ws/ws_pea/GestionePEA.asmx.

Per accedere a tale indirizzo si dovrà installare un certificato digitale fornito dall' INPS.

Per la descrizione completa dei metodi esposti e dei parametri in entrata ed uscita dagli stessi si potrà richiamare il WSDL all'indirizzo https://portalws.inps.it/ws/ws_pea/GestionePEA.asmx?wsdl.

Al fine di permettere del test di integrazione del servizio e non interferire con il corretto funzionamento del servizio stesso, si può accedere all'indirizzo https://portalws.inps.it/ws/ws_pea/testPEA.asmx.

Si avranno a disposizione gli stessi Web Method esposti in https://portalws.inps.it/ws/ws_pea/GestionePEA.asmx.

Per la descrizione completa dei metodi esposti e dei parametri in entrata ed uscita dagli stessi si potrà richiamare il WSDL all'indirizzo https://portalws.inps.it/ws/ws_pea/testPEA.asmx?wsdl.



METODOLOGIA DI RICHIAMO DEI WEB METHOD

I Web Method messi a disposizione dei PEA per l'acquisto ed il pagamento dei voucher, sono rispettivamente, "acquisto", "pagamento".

Questi Web Method verranno richiamati secondo le modalità esposte di seguito.

ACQUISTO

In fase di acquisto, il PEA richiamerà il Web Method "acquisto".

Tale Web Method verrà richiamato in prima battuta valorizzando il parametro **CONCLUSIONE** a **FALSE**, successivamente, se si intende concludere l'operazione, ovvero generare i codice di voucher ed acquistarli, si richiamerà lo stesso Web Method avendo cura di valorizzare il parametro **CONCLUSIONE** a **TRUE**.

PAGAMENTO

In fase di pagamento, il PEA richiamerà il Web Method "pagamento".

Tale Web Method verrà richiamato in prima battuta valorizzando il parametro **CONCLUSIONE** a **FALSE**, successivamente, se si intende concludere l'operazione, ovvero pagare i voucher presentati all'incasso, si richiamerà lo stesso Web Method avendo cura di valorizzare il parametro **CONCLUSIONE** a **TRUE**.

Il Web Service espone un altro Web Method di utilità richiamabile dal punto PEA : "attivazione", "scaduto"

ATTIVAZIONE

Tale metodo permette l'attivazione o la disattivazione, a secondo del parametro passato, del voucher.

Il metodo verrà richiamato in fase di acquisto alla conclusione di ogni stampa del voucher, valorizzando il parametro a **ATTIVO** a **TRUE** in modo che lo stesso venga attivato e quindi rendendolo di fatto pagabile.

SCADUTO

Tale metodo permette di segnalare se un voucher risulta scaduto.

Tutti i Web Method restituiranno un oggetto all'interno del quale compariranno due proprietà denominate "codice" e "descrizione".


Tali proprietà riporteranno il codice operazione e la descrizione della stessa.

Di seguito una tabella con la codifica dei codici e descrizione delle operazioni.


| CODICE | DESCRIZIONE |
|--------|--|
| E00 | Operazione conclusa correttamente / OK a procedere |
| E01 | Codice fiscale formalmente non corretto |
| E02 | Codice fiscale non trovato |
| E03 | Importo non corretto (non multiplo di 10) |
| E04 | Identificativo voucher non corretto |
| E05 | Identificativo già pagato |
| E06 | Identificativo PEA non corretto |
| E07 | Identificativo tabaccaio non corretto |
| E08 | Codice Belfiore non corretto |
| E09 | Interfacciamento con l' Anagrafe tributaria |
| E10 | Identificativo inesistente |
| E11 | Identificativo non del fruitore del servizio |
| E12 | Identificativo non associato al prestatore |
| E13 | Si invita il committente a recarsi presso una sede INPS |
| E14 | Importo voucher errato (valore immesso diverso da quello emesso) |
| E15 | Impossibile disattivare un voucher non venduto |
| E16 | Impossibile disattivare un voucher pagato |
| E17 | Voucher scaduto. Si invita il committente a recarsi presso una sede INPS |
| E18 | Valore voucher non corretto (non multiplo di 10) |
| E19 | Importo non divisibile per il valore |
| E20 | Impossibile effettuare l'acquisto. L'importo massimo per il singolo acquisto è: 1500 |
| E21 | Impossibile effettuare l'acquisto. L'importo massimo per il singolo voucher è: 500 |
| E99 | Errore generico |


FLUSSO DI LAVORO

Di seguito verrà schematizzato il flusso di chiamate/risposte tra il punto PEA ed il Web Service in modalità di Acquisto e Pagamento dei voucher.



PAGAMENTO





FLUSSI CONTABILI

MODALITÀ D'INCASSO DEI CONTRIBUTI INPS E PREMI INAIL

Il servizio Voucher oggetto della presente convenzione prevede che l'operatore finanziario, individuato da FIT nella Banca ITB, garantisca attraverso l'apertura di un conto corrente di servizio tutte le operazioni di incasso e pagamento previste in relazione alle varie fasi di: emissione voucher su richiesta del datore di lavoro, riscossione del compenso da parte del prestatore di lavoro, rimborso dei voucher non utilizzati e, infine, versamento della quota rimanente spettante all'Inps per ciascun voucher riscosso dal lavoratore a titolo di contributi.

Il versamento delle somme spettanti all'Inps per ogni voucher pagato al prestatore di lavoro e per ogni primo voucher emesso, dovrà avvenire con valuta pari al martedì successivo rispetto alla settimana contabile precedente di riferimento con bonifico diretto, da parte della banca ITB, sulla contabilità speciale intestata alla Direzione Generale Inps n.1339 presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma con IBAN IT97CD100003245348200001339, specificando la causale "contributi e premi da Voucher".

La quietanza di versamento rilasciata dalla Tesoreria provinciale dovrà riconciliarsi con la rendicontazione contabile degli incassi trattenuti per Inps e Inail sul conto corrente di servizio come consolidata sulla settimana contabile precedente. In caso di discordanza tra gli importi sarà cura delle funzioni contabili e informatica della Direzione Generale Inps e della Banca ITB provvedere alla riconciliazione.

Decorso 1 anno dall'emissione del voucher, nel caso in cui non sia stato né pagato al lavoratore né rimborsato al datore di lavoro, l'importo del voucher al netto delle eventuali commissioni a carico dell'Inps, di cui all'art. 4, lett. a), pari a € 9,80, è versato all'Istituto dalla banca ITB con le modalità concordate.

Nel caso il voucher sia presentato per la riscossione, l'associato FIT provvederà mediante la procedura di pagamento a verificarne la validità. In questo caso essendo l'importo del voucher stornato (codice voucher bruciato) verrà stampata la risposta di rivolgersi alla sede INPS.



Per quanto concerne gli obblighi di riservatezza e il trattamento dei dati personali si conviene:

RISERVATEZZA

Banca ITB S.p.A., si impegna a nome del proprio personale e dei rivenditori di generi di monopolio a non fornire a terzi alcun dato, notizia o informazione concernenti le attività oggetto della Convenzione ed a fare degli stessi un uso tale da non recare pregiudizio all'INPS. Banca ITB S.p.A garantisce, anche dopo il termine del periodo di validità contrattuale, la segretezza di tutti i documenti, dati ed ogni informazione di cui venisse a conoscenza in occasione dell'espletamento del Servizio oggetto della Convenzione. Qualora dalla violazione dell'obbligo di cui sopra derivi pregiudizio all'INPS, questa potrà rivalersi su Banca ITB S.p.A per il risarcimento dei danni salvo comunque il diritto alla risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

L'INPS, si impegna a nome del proprio personale a non fornire a terzi alcun dato, notizia o informazione concernenti le attività oggetto della Convenzione ed a fare degli stessi un uso tale da non recare pregiudizio a Banca ITB S.p.A.. L'INPS garantisce, anche dopo il termine del periodo di validità contrattuale, la segretezza di tutti i documenti, dati ed ogni informazione di cui venisse a conoscenza in occasione dell'espletamento del Servizio oggetto del presente contratto. Qualora dalla violazione dell'obbligo di cui sopra derivi pregiudizio a Banca ITB S.p.A., questa potrà rivalersi sull'INPS per il risarcimento dei danni salvo comunque il diritto alla risoluzione del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Banca ITB S.p.A e INPS sono entrambe Titolari del trattamento dei dati personali connessi alle attività relative al Servizio Voucher, ciascuna per le attività di propria competenza, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni, e ne acquisiscono pertanto le derivanti responsabilità. Banca ITB S.p.A utilizzerà i dati acquisiti nella gestione del servizio voucher solo per le finalità della Convenzione.


In particolare, le Parti garantiscono che il trattamento avverrà in modo lecito e secondo correttezza e che i dati saranno raccolti esclusivamente per le finalità della Convenzione

Banca ITB S.p.A e INPS si impegnano a rispettare i canoni della pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, secondo quanto disposto dall'art. 11 del Codice in materia di protezione dei dati personali.

In conformità a quanto sopra, Banca ITB S.p.A e INPS provvederanno ad impartire precise istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno accesso ai dati stessi (art. 30 del Codice).

Banca ITB S.p.A e INPS si impegnano inoltre a custodire i suddetti dati adottando tutte le misure di sicurezza necessarie a garantirne la disponibilità, integrità e riservatezza ed in modo da ridurre al minimo il rischio di accesso illecito, di trattamento non consentito, di comunicazione o diffusione non autorizzate. A tal fine le Parti, dichiarano e garantiscono di aver provveduto alla redazione e/o aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza.

I dati personali della Parte comunicati dalla Parte medesima ai fini dell'esecuzione del Servizio Voucher, previsto dalla Convenzione, saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'altra, individuata come Titolare del trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto. Resta inteso che competono ad entrambe le Parti i diritti di cui alla parte I, titolo II "Diritti dell'interessato", del succitato D.Lgs. n. 196 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni.



FACSIMILE

PAGAMENTO VOUCHER: BUONO LAVORO-BUONO LAVORO MULTIPLO



INAIL



INAIL

BUONO LAVORO

Prestazione di Lavoro
Occasionale Accessorio

BUONO LAVORO

Prestazione di Lavoro
Occasionale Accessorio

n. _____
(dati anagrafici Prestatore)
- Codice di controllo
(per il Committente) _____ (del Prestatore) ✂



INAIL

Committente:

Voucher n.

BUONO LAVORO

Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio

Valore netto € 7,50

Incaassabile esclusivamente presso le
TABACCHERIE autorizzate ai servizi finanziari

AVVERTENZE: il Committente è tenuto a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INAIL-INPS tramite il Contact Center al numero 803-164 oppure tramite il sito www.inps.it / Sezione 1.O.F., oppure recandosi in una sede INPS, indicando:
- i propri dati anagrafici, ambito settore di attività, e codice fiscale
- i dati del lavoratore (nome, cognome e C.F.)
- il luogo di lavoro,
- data inizio e fine dell'attività lavorativa.
VALIDO UN ANNO DAL GIORNO DELL'EMISSIONE
Riscossione dopo 2 giorni dalla data di fine prestazione.

Ulteriori informazioni, relative anche alle varie modalità di comuni-

n. _____
(dati anagrafici Prestatore)
- Codice di controllo
(per il Committente) _____ (del Prestatore) ✂



INAIL

Committente:

Voucher n.

Buono Lavoro Multiplo

Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio

Valore netto €

Incaassabile esclusivamente presso le
TABACCHERIE autorizzate ai servizi finanziari

AVVERTENZE: il Committente è tenuto a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INAIL-INPS tramite il Contact Center al numero 803-164 oppure tramite il sito www.inps.it / Sezione 1.O.F., oppure recandosi in una sede INPS, indicando:
- i propri dati anagrafici, ambito settore di attività, e codice fiscale
- i dati del lavoratore (nome, cognome e C.F.)
- il luogo di lavoro,
- data inizio e fine dell'attività lavorativa.
VALIDO UN ANNO DAL GIORNO DELL'EMISSIONE
Riscossione dopo 2 giorni dalla data di fine prestazione.

Ulteriori informazioni, relative anche alle varie modalità di comuni-



PAGAMENTO VOUCHER: BUONO LAVORO DUPLICATO - BUONO LAVORO MULTIPLO DUPLICATO

INPS **INAIL**

DUPLICATO

BUONO LAVORO
Prestazione di Lavoro
Occasionale Accessorio

INPS **INAIL**

DUPLICATO

BUONO LAVORO
Prestazione di Lavoro
Occasionale Accessorio

n. _____ (dall'anagrafici Prestatore)
- Codice di controllo

(per il Committente) ----- (per il Prestatore) X

INPS **INAIL**

DUPLICATO

Committente.
Voucher n.

n. _____ (dall'anagrafici Prestatore)
- Codice di controllo

(per il Committente) ----- (per il Prestatore) X

INPS **INAIL**

DUPLICATO

Committente.
Voucher n.

BUONO LAVORO
Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio
Valore netto € 7,50
Incasabile esclusivamente presso le
TABACCHERIE autorizzate ai servizi finanziari

Buono Lavoro Multiplo
Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio
Valore netto €
Incasabile esclusivamente presso le
TABACCHERIE autorizzate ai servizi finanziari

AVVERTENZE: il Committente è tenuto a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INAIL. INPS tramite il Contact Center al numero 803-164, oppure tramite il sito www.inps.it /Sezione "LOA", oppure recandosi in una sede INPS, indicando:

- i propri dati anagrafici, ambito settore di attività, e codice fiscale
- i dati del lavoratore (nome, cognome e C.F.)
- il luogo di lavoro;
- data inizio e fine dell'attività lavorativa.

Ulteriori informazioni, relative anche alle varie modalità di comunicazione su indicate, sono disponibili sul sito www.inps.it /Sezione "LOA" e sul sito della FIT www.inps.it/fit

AVVERTENZE: il Committente è tenuto a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione all'INAIL. INPS tramite il Contact Center al numero 803-164, oppure tramite il sito www.inps.it /Sezione "LOA", oppure recandosi in una sede INPS, indicando:

- i propri dati anagrafici, ambito settore di attività, e codice fiscale
- i dati del lavoratore (nome, cognome e C.F.)
- il luogo di lavoro;
- data inizio e fine dell'attività lavorativa.

Ulteriori informazioni, relative anche alle varie modalità di comunicazione su indicate, sono disponibili sul sito www.inps.it /Sezione "LOA" e sul sito della FIT www.inps.it/fit



PAGAMENTO VOUCHER: BUONO LAVORO NON PAGABILE - CONDIZIONE 1 E 2



INAIL

gg/mm/aaaa

PEA - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Indirizzo

CAP 12345 Città xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prestatore Rossi Mario

Voucher n. **XD00987654321**

IL BUONO LAVORO

Prestazione di Lavoro
Occasionale Accessorio

NON E' PAGABILE

Siamo spiacenti di comunicarle che il buono lavoro non è pagabile, in quanto il suo codice fiscale non risulta associato a quello del committente presente sul buono lavoro.

Lei può chiedere l'acquisizione dei suoi dati direttamente al committente, che dovrà effettuare la comunicazione all'INPS, o recandosi presso una **sede INPS**, specificando che si tratta del completamento dei dati necessari per il pagamento di buoni lavoro acquistati presso i tabaccai e fornendo i codici identificativi dei voucher



INAIL

gg/mm/aaaa

PEA - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Indirizzo

CAP 12345 Città xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prestatore: Rossi Mario

Voucher n. **XD00987654321**

IL BUONO LAVORO

Prestazione di Lavoro
Occasionale Accessorio

NON E' PAGABILE

Siamo spiacenti di comunicarle che il buono lavoro non è pagabile, in quanto è trascorso più di un anno dall'emissione.

Rivolgendosi ad una sede dell'INPS e riconsegnando il buono lavoro scaduto per trascorsi termini di pagabilità, riceverà un bonifico domiciliato.



Pea



PAGAMENTO VOUCHER:BOZZE COPERTINA-RICEVUTA

PEA - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Indirizzo
CAP 12345 Città xxxxxxxxxxxxxxxx
gg/mm/aaaa
RSSMRT53A57G475A

emessi n. 001 voucher
dal XD00092461011 Al XD00092461011 per un tota-
le di € 10,00

Avvertenze

- Il voucher ha un valore nominale di 10,00 €;
- Il voucher è convertibile in denaro dal Lavoratore (Prestatore) presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati al valore netto di 7,50 €;
- Il voucher non è cedibile né commerciabile;
- Il voucher può essere utilizzato solo in caso di rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale;
- Il Prestatore minorenni (16-18 anni) è tenuto a recarsi presso una Sede INPS, per presentare l'autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale accessorio da parte del genitore o di chi ne esercita la potestà o, dove previsto, il certificato medico di idoneità al lavoro;
- Il committente può chiedere il rimborso di voucher non utilizzati direttamente presso le sedi INPS.

Sono garantite la copertura previdenziale presso INPS e quella assistenziale presso INAIL.

Limiti economici per il lavoratore (prestatore):

Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessorio non deve dar luogo a compensi superiori a 3.000 euro netti, nel corso di un anno solare per ciascun singolo committente. Il limite di importo lordo per il committente è di 6.000 euro.

Per prestatori cassintegrati o in mobilità il limite economico è di 3.000 euro netti complessivi per anno solare, che corrispondono a 4.000 euro lordi per il committente.

Il trattamento dei dati personali avverrà da parte dei soggetti coinvolti (tabaccai, operatore finanziario, INPS e eventuali altri soggetti coinvolti) in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice sulla privacy, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere la funzione istituzionale in materia previdenziale e assicurativa per la gestione del lavoro occasionale di tipo accessorio. Lei potrà esercitare il diritto di accesso ai suoi dati personali, previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi alla sede Provinciale dell'INPS.

Utilizzatori Individuali: relative anche all'alternativa sulla privacy, al trattamento dei dati personali e alle modalità per la richiesta del rimborso, sono disponibili sul sito www.inps.it/sezioni/LOA e sul sito della FIT www.tabaccai.it



gg/mm/aaaa

INAIL

Ricevuta di pagamento

Il PEA XXXXXXXX in data odierna ha pagato al Sig. XXXXXXXXXX n. 8 Buoni Lavoro con la seguente numerazione:
XD00092461011 XD00092461012 XD00092461013
XD00092461014 XD00092461015 XD00102780901
XD00102780902 XD00102780903
Per un importo complessivo di €. 60

Ricevuta n. 12345678

[per il Tabaccaio]

[per il Prestatore]



INAIL

gg/mm/aaaa

Ricevuta di Pagamento

Prestazioni di Lavoro
Occasionale Accessorio

Il PEA - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Indirizzo
CAP 12345 Città xxxxxxxxxxxxxxxx
in data odierna ha pagato al Sig. XXXXXXXXXX n. 8 Buoni Lavoro con la seguente numerazione:
XD00092461011 XD00092461012 XD00092461013
XD00092461014 XD00092461015 XD00102780901
XD00102780902 XD00102780903
Per un importo complessivo di €. 60



Pea



CREAZIONE/EMISSIONE VOUCHER - VERSIONE BILINGUE



gg/mm/aaaa
TT/MM/JJJJ

MAIL

ABCDFG53A57G475A

BUONO LAVORO ARBEITSGUTSCHEIN

Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio
Geringfügige Gelegenheitsarbeit

(dati anagrafici Prestatore - Personaldaten des Dienstleistere)

Nr. X000987654321 - Codice 87654321

(per il Committente - für den Auftraggeber)

(per il Prestatore - für den Dienstleister)



MAIL

Ministero di Lavoro, Salute e Politiche Sociali
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

gg/mm/aaaa
TT/MM/JJJJ

Rossi Mario

Voucher n. X000987654321
Gutschein Nr. X000987654321

BUONO LAVORO ARBEITSGUTSCHEIN

Prestazione di Lavoro Occasionale Accessorio
Geringfügige Gelegenheitsarbeit

Valore netto € 7,50
Nettowert € 7,50

AVVERTENZE: il Committente è tenuto a comunicare preventivamente l'inizio della prestazione BIR/INPS, tramite il Contact Center al numero 803 164, oppure tramite il sito www.inps.it/SezioneLOA, oppure tramite sms al n. 339 5841236 indicando: - i propri dati anagrafici; - l'indirizzo di attività, e codice fiscale; - i dati del lavoratore (come cognome e CF); - il luogo di lavoro; - data inizio e fine dell'attività lavorativa.


Ulteriori informazioni, relative anche alle varie modalità di comunicazione su indicate, sono disponibili sul sito www.inps.it/SezioneLOA e sul sito della FIT www.fitt.it.

HINWEISE: der Auftraggeber muss den Arbeitsbeginn rechtzeitig dem Unfallversicherungsbüro (MAIL - INFANPS) über das Contact Center 803-164 oder über die Website www.inps.it/SektionLOA, oder mittels SMS an 339-984-1236 mitteilen, und angeben: - die eigenen Personaldaten, den Tätigkeitsbereich-Sektor und die Steuernummer mitteilen (Cof., Zuname und -Str.Nr.); - Arbeitsort; - Datum von Arbeitsbeginn und -ende.

Weitere Hinweise, auch zu den obigen Mitteilungsförmern, sind auf den Websites www.inps.it/SektionLOA und www.fitt.it verfügbar.



Primo Barcode - Erster Barkode



Secondo Barcode - Zweiter Barkode



Pea



Tabaccheria.....
gg/mm/aaaa
ABCDFG53A57G475A

emessi n. 000 voucher
dal X00987654321 Al X00987654321 per un totale
di € 0000,00

Avvertenze

- il voucher ha un valore nominale di 10,00 €;
- il voucher è convertibile in denaro dal Lavoratore (Prestatore) presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati al valore netto di 7,50 €;
- il voucher non è cedibile né commerciabile;
- il voucher può essere utilizzato solo in caso di rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale;
- il Prestatore minorenni (16-18 anni) è tenuto a recarsi presso una Sede INPS, per presentare l'autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale accessorio da parte del genitore o di chi ne esercita la patria potestà e, dove previsto, il certificato medico di idoneità al lavoro;
- Il Committente può chiedere il rimborso dei voucher non utilizzati direttamente in tabaccheria.

Sono garantite la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL.

Limiti economici per il lavoratore (prestatore):
Per il prestatore l'attività lavorativa di natura occasionale accessorio non deve dare luogo a compensi superiori a 5.000 euro netti, nel corso di un anno solare, da parte di ciascun singolo committente. Il limite di importo lordo per il committente è di 6.660 euro.

Ulteriori informazioni, relative anche all'informativa sulla privacy, il trattamento dei dati personali e alle modalità per la richiesta del rimborso, sono disponibili sul sito www.inps.it /sezione LOA e sul sito della FIT www.....

Tabaktratik
TT/MM/JJJJ
ABCDFG53A57G475A

Ausgestellt Nr. 000 Gutscheine
von X00987654321 bis X00987654321 für insgesamt
€ 0000,00

Hinweise

- der Gutschein hat einen Nominalwert von 10,00 €;
- der Gutschein kann vom Arbeitnehmer (Dienstleister) bei autorisierten Verkaufsstellen von Monopolvereinen zum Nettowert von 7,50 € in Bargeld umgetauscht werden;
- Weitergabe/Verkauf der Gutscheine ist verboten;
- der Gutschein kann nur im direkten Verhältnis zwischen Dienstleister und Auftraggeber verwendet werden;
- der minderjährige Dienstleister (16-18 Jahre) ist verpflichtet, bei einer NISF-Stelle die Erlaubnis der Eltern oder des Inhabers der elterlichen Gewalt zur geringfügigen Gelegenheitsarbeit und - sofern vorgesehen - den ärztlichen Nachweis der Arbeitseignung vorzuweisen;
- der Auftraggeber kann die Rückvergütung der nicht genutzten Gutscheine direkt in der Tabaktratik verlangen.

Die Rentenabsicherung beim NISF/INPS und der Versicherungsschutz beim INAIL sind garantiert.

Höchstbetrag für den Arbeitnehmer (Dienstleister):
Der Verdienst aus geringfügiger Gelegenheitsarbeit darf nicht mehr als 5.000 Euro netto, im Verlauf eines Kalenderjahres und von jeweils einem einzelnen Auftraggeber betragen. Der Bruttohöchstbetrag für den Auftraggeber beläuft sich auf 6.660 Euro.

Weitere Informationen, auch hinsichtlich der Mitteilung zu Privacy, Schutz der persönlichen Daten und Vorgangsweise zur Beantragung der Rückvergütung, befinden sich auf der Website www.inps.it /Sektion LOA und bei FIT www.....

VOLANTINO



Lavoro Occasionale

Cosa sono

I buoni lavoro (o voucher) rappresentano un sistema di pagamento del Lavoro Occasionale Accessorio, cioè di quelle prestazioni di lavoro svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo discontinuo e saltuario.

Attraverso i "buoni lavoro" (voucher) è garantita la copertura previdenziale presso l'INPS e quella assicurativa presso l'INAIL, nei limiti di 5.000 euro netti per prestatore, per singolo committente nel corso di un anno solare o, nel caso di prestatori che percepiscono misure di sostegno al reddito di 3.000 euro netti complessivi nell'anno solare. I buoni lavoro hanno un valore di 10 euro ciascuno, che comprende sia la retribuzione sia la contribuzione previdenziale e assicurativa.

Il valore nominale di ciascun buono (10 euro) comprende la contribuzione in favore della Gestione separata dell'Inps (13%), l'assicurazione all'Inail (7%) e un compenso all'INPS per la gestione del servizio. Il valore netto in favore del prestatore è di 7,50 euro.

L'utilizzo dei buoni lavoro regola il rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale.

Vantaggi

Per il committente

Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto.

Per il prestatore

Il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. E', inoltre, totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici ed è riconosciuto ai fini pensionistici.

Il committente

Il committente - cioè coloro che impiegano prestatori di lavoro occasionale - possono essere:

1. famiglie
2. enti senza fini di lucro
3. soggetti non imprenditori
4. imprese familiari
5. imprenditori agricoli,
6. imprenditori operanti in tutti i settori

Soggetti che possono svolgere lavoro occasionale accessorio (Prestatori)

I prestatori che possono accedere al lavoro occasionale accessorio sono:

- **pensionati** titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;

- **studenti nei periodi di vacanza, il sabato o la domenica e nei periodi liberi da impegni scolastici, o in qualunque periodo dell'anno se iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari:** sono considerati studenti "i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'Università o istituto scolastico di ogni ordine e grado". I giovani debbono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro occasionale da parte del genitore o di chi esercita la patria potestà, presentata presso una sede dell'INPS;

- **percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito (anno 2010)** cassintegrati, titolari di disoccupazione ordinaria, disoccupazione speciale per l'edilizia e i lavoratori in mobilità;

- **i lavoratori in part time (anno 2010);**

- **le altre categorie di prestatori,** compresi gli inoccupati dipendenti pubblici e privati, le casalinghe per le attività agricole stagionali e i titolari di disoccupazione a requisiti ridotti o disoccupazione speciale per agricoltura, nell'ambito delle tipologie di attività individuate dalla norma. Si precisa che studenti, pensionati e soggetti percettori di misure di sostegno al reddito e i lavoratori in part time possono svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.


- **i prestatori extracomunitari** possono svolgere attività di lavoro occasionale di tipo accessorio se in pos-

sesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o - nei periodi di disoccupazione - se in possesso di un permesso di soggiorno per "attesa occupazionale".

Le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari.

| Tipo d'impresa committente | Tipologie attività |
|------------------------------------|---|
| Impresa Agricola | Attività Agricola |
| Impresa tutti i settori produttivi | Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti |
| | Commercio |
| | Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritative o lavori di emergenza e di solidarietà |
| | Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica |
| | Attività svolte da maneggi e scuderie |
| Privati (Famiglie) | Altro settore produttivo |
| | Servizi |
| | Turismo |
| | Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti |
| | Insegnamenti privato supplementare |
| Privati (Famiglie) | Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica |
| | Attività svolte da maneggi e scuderie |
| | Lavori domestici |
| Privati (Famiglie) | Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritative o lavori di emergenza e di solidarietà |

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.inps.it



AVVERTENZE



Lavoro Occasionale di tipo accessorio

NOTIZIE UTILI PER L'UTILIZZO DEI BUONI LAVORO ACQUISTATI IN TABACCHERIA PEA (Punto Emissione Autorizzato)

Per l'acquisto dei voucher (indipendentemente dal loro numero) è previsto il versamento della commissione di 1 euro al rivenditore autorizzato. E' possibile acquistare in una sola operazione fino a 1.500 € di buoni lavoro.

Modalità di comunicazione all'INPS

Prima dell'inizio della prestazione di lavoro il Committente deve comunicare il proprio codice fiscale, tipologia di committente/tipologia di attività, il dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d'inizio e fine della prestazione.

I committenti e i prestatori per le comunicazioni con l'INPS possono utilizzare i seguenti canali:

1. Telefonare al Contact Center INPS-INAIL n. 803164
2. Collegarsi al sito www.inps.it e attivare la connessione alla pagina Lavoro Occasionale.
3. Andare in una sede INPS.

Il **Committente** per accedere deve indicare il proprio Codice Fiscale e come password il codice di controllo indicato sui buoni lavoro acquistati.

Il **Prestatore** per accedere deve indicare il proprio Codice Fiscale e come password il numero di un voucher che il Committente ha in precedenza consegnato (dopo aver comunicato i dati relativi alla prestazione).

N.B. L'operazione di comunicazione è necessaria per l'attivazione del buono lavoro, la riscossione da parte del prestatore e il corretto accredito dei contributi.

Il committente deve comunicare all'INPS anche eventuali variazioni relativamente ai prestatori, al periodo di inizio o fine prestazione o al luogo di svolgimento dell'attività, tramite i canali indicati.

I contatti con l'INPS consentono anche di:

- a. Verificare se i propri dati sono registrati (da parte sia del Committente che del Prestatore)
- b. Verificare il numero di voucher a disposizione (se Committente) oppure da incassare (se Prestatore)
- c. Verificare quali prestazioni sono in corso, sia come Committente che come Prestatore
- d. Annullare una precedente comunicazione di inizio attività (da parte del Committente). Se l'annullamento è richiesto lo stesso giorno dell'inizio della prestazione, la comunicazione deve essere effettuata presso la sede INPS.

Riscossione dei Buoni Lavoro

E' possibile riscuotere i Buoni lavoro entro 1 anno dal giorno dell'emissione.

I Buoni Lavoro sono riscuotibili presso tutti i rivenditori autorizzati dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro occasionale, per un importo massimo di 500 € per operazione di riscossione.

Il prestatore per riscuotere deve presentarsi con la propria Tessera Sanitaria, per la verifica del Codice Fiscale.

Prima di pagare il tabaccaio controlla che i dati del prestatore corrispondano a quanto dichiarato dal Committente.

Effettuato il pagamento viene rilasciata una ricevuta ripieghevole di tutti i voucher che sono stati pagati al prestatore.

Nei casi in cui il buono lavoro non risulti pagabile, il prestatore deve rivolgersi alla sede INPS.

Rimborso dei Buoni Lavoro

Se il Committente non utilizza i buoni lavoro acquistati, può chiedere il rimborso presso le sedi dell'INPS.

Furto o smarrimento

In caso di furto o smarrimento è necessario preliminarmente effettuare la denuncia alle autorità competenti.

Recandosi in una sede INPS con la denuncia, il committente e il prestatore possono segnalare il furto o lo smarrimento e ricevere assistenza.

Sul sito www.inps.it sono presenti ulteriori informazioni e un manuale come supporto per le operazioni di comunicazione. Gli operatori del Contact Center 803.164 o delle Sedi INPS assisteranno la necessaria assistenza